



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 27/02/2006 n. 154

IX SETTORE-TUTELA DELL'AMBIENTE

Area Ecologia

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE N. 21/2006. - D.Lgs. 22/97 art. 28 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9), mediante inertizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dall'impianto della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685.
Ditta: PETROLTECNICA SRL
P. IVA/C.F: 01508280409
Sede legale: Via Rovereta, 32 – Coriano (RN)**

DESTINATARI

Ragioneria

Settore IX

Ancona, 27 FEB. 2006

Il Dirigente del Settore
Ing Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
- Vista la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, con la quale la Regione ha delegato alle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.lgs. 22/97 e che per tale attività la citata legge prevede che le Province si avvalgano del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM;
- PRESO ATTO che tali deleghe sono state conferite alle Province dal 4/4/2002 con D.G.R. n. 639 del 3/4/2002;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n. 228 del 09/07/2002, che ha definito i criteri dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni delegate dalla Regione Marche in materia di rifiuti ed in particolare quelli per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 05/02/97 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Determinazione del Dirigente del 12/07/02 n° 387, concernente la Composizione e Funzionamento della Conferenza di cui all'Art. 27 del D.Lgs. 22/97 ed il procedimento di rilascio delle autorizzazioni;
- VISTA la Delibera di Giunta di questa Provincia n° 270 del 10/09/2002, che ha definito i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, lett. h), del D.Lgs. 05/02/97 n 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'autorizzazione rilasciata dalla Regione marche con DGR n. 503 del 09/03/1998, e successive modifiche DGR n. 640 del 23/03/1998, DGR n. 730 del 04/04/2001 e Decreto n. 130/AMB/SR del 29/04/2002 con la quale la ditta Riccoboni Spa, con sede legale in Via Nobel, 9/a - Parma, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9), mediante inertizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dall'impianto della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685 fino al 23/04/2007;
- VISTA la richiesta pervenuta in data 08/02/2006, prot. n. 13173 del 13/02/2006, con la quale la ditta PETROLTECNICA SRL chiede la voltura dell'autorizzazione n. 130/AMB/SR del 29/4/2002 a seguito dell'affidamento da parte della Raffineria API di Falconara M.ma del contratto per la gestione in Global Service dei rifiuti prodotti e provenienti dalla Raffineria API di Falconara M.ma dal 01/02/2006 al 31/01/2009;
- VISTA la nota della ditta Riccoboni Spa n.prot. 10936 del 06/02/2006 con cui si informa che a far data del 01/02/2006 la ditta ha cessato ogni attività di gestione rifiuti all'interno della Raffineria API di Falconara M.ma causa scadenza del contratto di Global Service in data 31/01/2006;
- VISTA la nota prot. 16681 del 22/02/2006 con cui l'API dichiara che la nuova ditta incaricata per il proseguo del servizio di Global Service per la gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento di Falconara M.ma è la Petroltecnica Srl, con sede legale in Via Rovereta, 32 - Coriano (RN);
- VISTA la documentazione presentata a corredo della domanda;



Provincia
di Ancona

RITENUTO di accogliere la richiesta della ditta PETROLTECNICA SRL e di procedere quindi ad effettuare la modifica dell'autorizzazione n. 130/AMB/SR del 29/4/2002;
RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;
VISTO l'art. 107, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- I. Di autorizzare, fino al 23/4/2007, la ditta PETROLTECNICA SRL, con sede legale in Via Rovereta, 32 – Coriano (RN), all'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico (D9), mediante inertizzazione, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dall'impianto della Raffineria API di Falconara M.ma (AN), Via Flaminia 685, per i rifiuti identificati dai seguenti codici CER:

CER	DESCRIZIONE
05 01 03 *	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
05 01 05 *	perdite di olio
05 01 06 *	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 12 *	acidi contenenti oli
19 03 04 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (5) stabilizzati
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 *	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

Il quantitativo massimo dei rifiuti avviati annualmente al trattamento è di mc. 4.000.

- II. La ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) l'attività deve essere conforme al progetto a suo tempo approvato dalla Regione Marche nella Conferenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 22/97, deve essere svolta con il livello di



Provincia
di Ancona

- efficienza previsto dal progetto e nel rispetto delle normative ambientali, in particolare del D.lgs. 22/97 e del D.lgs. 152/99; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- b) l'attività di trattamento deve essere svolta nell'impianto ubicato in Falconara M.ma (AN), all'interno dello stabilimento della ditta Raffineria API;
 - c) la capacità di trattamento dell'impianto non dovrà superare i mc. 4.000 annui e la tipologia dei rifiuti destinati al trattamento dovranno essere esclusivamente quelle elencate al punto II;
 - d) l'autorizzazione è valida per l'attività di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dallo stabilimento della Raffineria API di Falconara M.ma;
 - e) lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati al trattamento chimico-fisico, viene effettuato in un'apposita area di proprietà della Raffineria API e pertanto tale impianto non è parte integrante dell'impianto della Petroltecnica Srl;
 - f) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti dovranno essere quelle indicate al precedente punto II. ed ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata alla Provincia di Ancona – IX Settore Tutela dell'Ambiente;
 - g) è vietato lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti al di fuori delle tipologie definite dal presente atto se non preventivamente autorizzate;
 - h) i rifiuti in arrivo dovranno essere avviati tutti al trattamento, previa caratterizzazione degli stessi;
 - i) gli eventuali reflui derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti dovranno essere scaricati nel rispetto delle norme previste dal d.Lgs. 152/99 e s.m.i. ed autorizzati preventivamente dalla Provincia di Ancona. Nell'eventualità che non possano essere scaricati ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., dovranno essere smaltiti come rifiuti nel rispetto delle norme vigenti;
 - j) la frazione dei rifiuti provenienti dal trattamento (rifiuto stabilizzato-solidificato con leganti idraulici) dovrà essere smaltita con i codici CER 19 03 XX, identificati al punto II del presente atto, di cui al D.Lgs 22/97, previa presentazione di apposita convenzione, presso gli impianti di smaltimento idonei ed autorizzati ai sensi e nel rispetto della vigente legislazione in materia;
 - c) i movimenti di carico e scarico dei rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 22 del 5/02/1997;
 - d) al soggetto autorizzato è fatto obbligo di assicurare la regolare tenuta di un registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 22 del 05/02/1997;
 - e) è vietato effettuare miscele di rifiuti non consentite dall'art. 9 del D.lgs. 22/97;
 - k) entro 30 giorni la ditta deve trasmettere una planimetria/e della sede operativa in scala adeguata che indichi il posizionamento dell'impianto all'interno della raffineria e contenga la localizzazione degli impianti e dei macchinari utilizzati per l'attività di recupero;
 - l) entro 30 giorni la ditta deve trasmettere lo stralcio della cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con indicata l'ubicazione dell'impianto;
 - f) le operazioni di recupero devono garantire un livello di efficienza, su base annua, pari ad almeno il 40% dei rifiuti in ingresso;
 - g) la ditta è tenuta ad effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno la **comunicazione** sulla provenienza dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero nel semestre precedente, secondo lo schema approvato dalla Regione Marche con DGR n. 144 dell'11/02/2003.



Provincia
di Ancona

- III. La ditta deve presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, idonea garanzia finanziaria, con scadenza al 23/04/2007, per la copertura:
- dei costi fissi connessi all'esercizio dell'impianto per il periodo di tempo necessario alla verifiche di competenza della Provincia e delle eventuali operazioni di bonifica;
 - dei costi di smaltimento/avvio al recupero dei rifiuti in deposito;
 - dei costi necessari per la bonifica dell'area e delle installazioni;
 - dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente (art. 18 della legge n. 349 dell'8/7/1986);
 - dei costi sostenuti dalla Provincia o dal Comune, su indicazioni della Provincia, in sostituzione al soggetto titolare dell'autorizzazione, che si mostra inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzative.

Tale garanzia è determinata nella misura di € 155.000 (euro centocinquantacinquemila) e deve essere effettuata con la costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:

- pagamento in numerario presso la tesoreria provinciale;
- deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale;
- prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia di Ancona rilasciata da Istituto bancario o assicurativo.

Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:

- per la fideiussione bancaria dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/36, n. 375;
- per la polizza fideiussoria dalle società assicurative autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata dal presente atto. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 270 del 10/9/2002 e con Determinazione Dirigenziale del VII Settore n. 759 del 14/11/2002.

- IV. Le DGR 503 del 09/03/1998, e successive modifiche DGR n. 640 del 23/03/1998, DGR n. 730 del 04/04/2001 e Decreto n. 130/AMB/SR del 29/04/2002 devono intendersi revocate. (la DGR 503 è revocata solo per la parte relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97);
- V. L'inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V - Capo I del D.lgs. 22/97.
- VI. Tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal D.lgs. 22/97, nonché le norme regolamentari e tecniche previgenti ad esso dovranno essere rispettate come parte integrante del presente atto sino all'adozione di specifiche norme adottate in attuazione del succitato D.lgs. 22/97.



Provincia
di Ancona

- VII. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VIII. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs 22/97, la ditta deve presentare apposita domanda di rinnovo alla Provincia di Ancona entro 180 giorni dalla scadenza della presente autorizzazione;
- IX. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XI. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- Class. O.F.01.16.024 completa.

Il Responsabile del Procedimento
Leonardo Sorichetti

Il Dirigente del IX Settore
Ing. Massimo Sbriscia

AF/gf

il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'Area Ecologia del IX Settore e l'altro rilasciato al richiedente in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e successive integrazioni e modificazioni